



# COMUNE DI VALENZA

Deliberazione n. 11

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

**OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 50 AL P.R.G. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. – ATTIVAZIONE CON LA MODALITA' INTEGRATA (PARAGRAFO 1.7 D.G.R. 29 FEBBRAIO 2016, N. 25-2977), DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

Il giorno 29 MARZO 2023, alle ore 21:10

si è riunito il Consiglio Comunale di Valenza in adunanza ordinaria di 1ª convocazione, in modalita' mista tramite l'applicativo Consigli Cloud, ai sensi dell'art.46 bis del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e in presenza, presso la Sala delle Adunanze sita nella Casa Comunale

Nelle persone dei Signori:

### Sindaco

ODDONE MAURIZIO

Pres.	Ass.
X	

### CONSIGLIERI

BALLERINI LUCA  
BARBI LAURA  
BISSACCO MARCO  
BOCCARDI DANIELE  
CAPUZZO GUIDO  
COMETTI TANIA  
COSTA ARIANNA  
DEANGELIS ALESSANDRO

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

### Consiglieri

DI CARMELO SALVATORE  
GATTI GIUSEPPE  
GIORDANO MIRCO  
GRIVA MARIA MADDALENA  
LANZA ALBERTO  
MIAKIEVA VICTORIA  
SPINELLI ANGELO  
VARONA DAVIDE

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI, garantendo le funzioni di cui all'art. 97 del TUEL, la quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Spinelli il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, in fase istruttoria, ai sensi del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i, art. 49 comma 1, il seguente parere:

**in ordine alla regolarità tecnica:**

**Parere: Favorevole**

Il Dirigente del Settore Urbanistica: F.to Arch. Paola Tardito

Illustra l'oggetto il Vice Sindaco Luca Rossi, dopodiché il Presidente Spinelli dichiara aperto il dibattito: intervengono i consiglieri Ballerini, Griva, Deangelis, Varona, il Sindaco Oddone, Boccardi

Segue la replica del Vice Sindaco Rossi.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto: il consigliere Gatti comunica che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore; i consiglieri Deangelis, Varona e Ballerini dichiarano il voto di astensione per i rispettivi Gruppi di appartenenza.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

1. questo Comune è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 174/6280 del 19.02.1996 e pubblicato sul B.U.R. n. 13 del 27.03.1996;
2. negli anni successivi all'approvazione, il Piano Regolatore è stato oggetto di diverse varianti, tutte di carattere non strutturale ad eccezione della variante strutturale per l'individuazione della nuova struttura fieristico - espositiva approvata dalla Regione Piemonte nell'anno 2004, resesi necessarie sia per risolvere le diverse problematiche sorte nella fase gestionale, che per dare risposta a nuove esigenze del territorio;
3. il Comune di Valenza è inoltre dotato di un Piano Particolareggiato relativo alla zona artigianale generica D/3, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.42-27418 del 27/02/1980, nel quale sono già stati assegnati tutti i lotti produttivi disponibili e sono state completate le opere di urbanizzazione previste;

**CONSIDERATO** che:

1. nel suddetto Piano Particolareggiato le destinazioni d'uso consentite all'interno dei lotti sono quelle relative all'artigianato misto, con esclusione di attività nel campo dell'artigianato orafo ed argentiero, uffici amministrativi al servizio delle singole aziende, stoccaggio e magazzinaggio di merci e/o attrezzature, commercio all'ingrosso e commercio specializzato al dettaglio con l'esclusione dei generi alimentari;
2. le N.T.A. del P.R.G. vigente non escludono esplicitamente dal calcolo della S.L.P., i "volumi tecnici", così come definiti dall'art. 10.3 lettera h) delle medesime N.T.A., e pertanto rientrano nel conteggio della volumetria; ciò crea non poche problematiche nell'autorizzare la realizzazione di ascensori e/o volumi tecnici che spesso risultano necessari, in particolar modo per il superamento delle barriere architettoniche;
3. le varie aree per attrezzature sportive private, destinate ad ospitare una o più attività sportive gestite da singoli o associazioni (aree T2-T10-T11); in alcuni casi

hanno raggiunto la loro capacità edificatoria con la sola realizzazione degli spazi inerenti i servizi principali (reception, spogliatoi, bar, ecc.), comportando l'impossibilità di aggiungere coperture leggere e temporanee per coprire le aree adibite al gioco sportivo in quanto ad oggi sarebbero da includere nel calcolo dei parametri edilizi-urbanistici.

**DATO ATTO** che il Comune persegue l'obiettivo di accogliere le richieste avanzate dalla cittadinanza, dagli operatori dei vari settori economici e dalle associazioni al fine di integrare ed aggiornare alcuni concetti normativi delle N.T.A. vigenti che ad oggi non tengono conto delle odierne esigenze; gli operatori del settore orafa, nonché le associazioni sportive hanno infatti evidenziato l'esigenza di una maggior flessibilità delle normative locali attualmente vigenti che risultano obsolete in quanto basate su tipologie di attività di oltre trent'anni fa e non tengono conto dell'evoluzione tecnologica e dei costumi della cittadinanza valenzana;

**RITENUTO** pertanto opportuno, al fine di creare condizioni che rispondano alle odierne esigenze degli operatori e dei cittadini, apportare al piano vigente le seguenti modifiche di carattere normativo:

- escludere dal conteggio della SLP i "volumi tecnici" così come definiti dall'art. 10.3 lettera h);
- consentire l'attività orafa ed argentiera all'interno della zona artigianale D/3;
- consentire la realizzazione di strutture di tipo leggero e removibile, assimilabili alle strutture temporanee e/o stagionali, per la copertura delle sole aree da gioco sportivo all'interno delle aree sportive private T2-T10-T11;

**RILEVATO** che le modifiche proposte sono da considerarsi variante parziale al P.R.G., così come indicato all'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto:

**a)** non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

**b)** non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

**c)** non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. n. 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge;

**d)** non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. n. 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge;

**e)** non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;

**f)** non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;

**g)** non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

**h)** non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

**ACCERTATO** che le modifiche proposte hanno rilevanza limitata esclusivamente al territorio comunale e sono compatibili con i piani sovra comunali e specificamente:

- a) con il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011;
- b) con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017;
- c) con il Piano Territoriale Provinciale (PTP) approvato con D.C.R. n. 223-5714 del 19.02.2002 e variato con D.C.R. n. 112-7663 del 20.02.2007;

**PRECISATO** che l'area interessata dalla proposta di variante non è interessata da elementi di pericolosità geomorfologica, come evidenziato nella carta di sintesi dello studio PAI;

**PRECISATO** altresì che la variante proposta non ha, come indicato nella relazione illustrativa costituente elaborato della variante stessa, rilevanza rispetto al Piano di Classificazione Acustica (PCA) approvato da questo Comune con deliberazione di C.C. n. 49 del 23/11/2022, esecutiva ai sensi legge;

**DATO** che la presente variante non comporta modifiche dei parametri di cui all'art. 17 - comma 5 lettere c), d), e), f) - della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in relazione al P.R.G. approvato:

<b>Bilancio variazioni tra Piano approvato e successive varianti parziali apportate</b>				
<b>Piano approvato</b>		<b>varianti parziali</b>	<b>Proposta variazione</b>	
capacità insediativa residenziale (abitanti)	34.411	34.358	0	nessun incremento
servizi art. 21 (mq.)	1.375.792	1.364.262	0	nessun incremento
servizi art. 22 (mq.)	644.361	644.559	0	nessun incremento
servizi totali (mq.)	2.020.153	2.008.821	0	nessun incremento
superficie territoriale attività produttive, commerciali, direzionali, turistico – ricettive (mq.)	1.838.359	1.872.507	0	nessun incremento

**VISTI** gli elaborati costituenti la variante parziale al P.R.G. e più precisamente:

- relazione illustrativa

- Norme Tecniche di Attuazione - tabelle di zona – estratto testo vigente
- Norme Tecniche di Attuazione - tabelle di zona – estratto testo variato

**RICHIAMATO** l'art. 17 commi 8 e 11 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., secondo i cui disposti la variante oggetto del presente provvedimento di adozione deve essere sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - VAS - (comma 8) e che il procedimento di VAS è svolto dal Comune stesso purché dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, della citata L.R. (comma 11);

**RICHIAMATE** la deliberazione di G.C. n. 96 del 02.09.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito l'Organo tecnico per l'espletamento delle funzioni inerenti le procedure di VAS e di VIA, e la deliberazione di G.C. n. 83 del 18.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è proceduto a modificare la composizione dell'Organo tecnico;

**DATO ATTO**, pertanto, che questo Comune è dotato della struttura di cui all'art. 3 bis, comma 7, della citata L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 *“Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”* e, in particolare, il paragrafo 1.7 *“Iter procedurale”* ed il paragrafo 2 *“Iter dei procedimenti integrati”*;

**DATO ATTO** che, nel caso di varianti parziali al P.R.G., la verifica di assoggettabilità alla VAS può essere svolta in modo integrato contestualmente alla fase di pubblicazione;

**VISTO** il documento tecnico finalizzato alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, denominato *“Documento Tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)”*, redatto dall'Ing. Rita di Cosmo, alla quale è stato affidato l'incarico con DD n. 763 del 23/12/2022;

**DATO ATTO** che la Commissione Consiliare competente, in data 20/03/2023, ha esaminato la presente proposta di variante;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dalla Dirigente del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. non necessitando nel caso di specie del parere contabile previsto dalla stessa norma;

**DATO ATTO** che trattandosi di Piano urbanistico l'adozione e la successiva approvazione sono di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con VOTI FAVOREVOLI N.11 (Oddone, Barbi, Bissacco, Boccardi, Capuzzo, Cometti, Costa, Gatti, Giordano, Miakieva, Spinelli), ASTENUTI N. 6 (Ballerini, Deangelis, Di Carmelo, Griva, Lanza, Varona) su n. 17 presenti e votanti, resi per appello nominale e proclamati dal Presidente,

## DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.
2. Di adottare, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la variante parziale al Piano Regolatore Generale vigente, costituita dai seguenti elaborati, allegati al fascicolo del presente provvedimento:
  - relazione illustrativa
  - Norme Tecniche di Attuazione - tabelle di zona – estratto testo vigente
  - Norme Tecniche di Attuazione - tabelle di zona – estratto testo variato
3. Di dare atto che le modifiche proposte sono da considerarsi variante parziale al P.R.G., così come indicato all'art. 17, comma 5, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., in quanto:
  - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
  - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. n. 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla legge;
  - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. n. 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge;
  - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
  - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 3 per cento;
  - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
4. Di dare atto della compatibilità della variante con:
  - il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011;
  - il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 03.10.2017;
  - il Piano Territoriale Provinciale (PTP) approvato con D.C.R. n. 223-5714 del 19.02.2002 e variato con D.C.R. n. 112-7663 del 20.02.2007;
5. Di attivare, ai sensi dei paragrafi 1.7 e 2.j.1. della D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977, la procedura di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS della variante di

cui trattasi in materia “contestuale”, ovvero contestualmente alla fase di pubblicazione.

6. Di approvare il documento tecnico finalizzato alla verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, denominato “*Documento Tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (D. lgs. 152/2006 e s.m.i.)*”, redatto dall’Ing. Rita Di Cosmo, depositato agli atti del procedimento.
7. Di dare atto che la presente deliberazione e gli elaborati costituenti la variante saranno pubblicati sul sito informatico del Comune all’indirizzo [www.comune.valenza.al.it](http://www.comune.valenza.al.it) per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque potrà prenderne visione e presentare, dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, osservazioni e proposte scritte.
8. Di dare altresì atto che la presente deliberazione e gli elaborati costituenti la variante saranno inviati alla Provincia, che entro 30 giorni dal ricevimento dovrà pronunciarsi in merito alla compatibilità della presente variante con il Piano Territoriale Provinciale ed i progetti sovra comunali approvati.
9. Il documento tecnico per la verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS della variante di cui al punto 5, sarà trasmesso agli enti individuati come competenti in materia ambientale ai sensi dell’art. 12 comma 2, del DLgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini di verificare se il piano, così modificato possa avere impatti significativi sull’ambiente.

Dopodiché,

stante la necessità e urgenza di procedere con gli adempimenti che consentano il proseguimento e la conclusione dell’iter procedurale in tempi brevi

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con VOTI FAVOREVOLI UNANIMI N.16 su n. 16 presenti e votanti (consigliere Deangelis non è presente in aula), resi per appello nominale e proclamati dal Presidente,

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Angelo SPINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

---

Pubblicata all' Albo Pretorio del Comune il 07.04.2023 per gg. 15

Valenza, 07.04.2023

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI

---

La presente Deliberazione:

- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
(art. 134 - comma 3 - D. Lgs. 267/2000)

Valenza,

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Paola Marcella CRESCENZI